

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE "LADY GODIVA TEATRO" APS in data
29/05/2022

Convocata dal Presidente, si è riunita in data odierna, alle ore 18,30, in prima convocazione, nei locali del Teatro dello Zodiaco a Ravenna (via Enrico Mattei, l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione del nuovo statuto conforme alle norme del Terzo Settore;*
2. *Varie ed eventuali.*

Assume la presidenza della riunione il Sig. Eugenio Sideri, Presidente del Consiglio Direttivo, il quale, dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Enrico Caravita

L'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare in quanto sono presenti in proprio, per delega od in videoconferenza, numero 33 soci aventi diritto al voto sul totale di 49 soci, di cui 15 in presenza, 15 per delega e 3 in video così come risulta dal foglio presenze e le deleghe che rimangono agli atti dell'associazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.



1. *Approvazione del nuovo statuto conforme alle norme del terzo Settore;*

Il Presidente passa la discussione del primo punto dell'ODG, informa gli intervenuti sulla necessità di redigere un nuovo Statuto dell'Associazione, affinché lo stesso sia conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa sul Terzo Settore.

Il presidente legge il nuovo statuto evidenziandone particolarità e differenze rispetto al precedente.

Il Presidente informa i soci che il costo dell'operazione sarà pari ad € 200,00 di diritto fisso di registrazione ed € 192,00 per marche da bollo.

Il Presidente inoltre informa i soci che sarà redatto un nuovo regolamento interno che non sarà registrato in quanto non è un adempimento obbligatorio e rimarrà agli atti dell'Associazione.

Egli quindi invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità dei voti

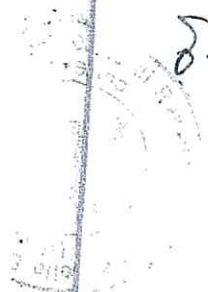
DELIBERA

- a) di adottare il nuovo testo di Statuto dell'Associazione nel testo, che integralmente viene trascritto in allegato al presente verbale.
- b) di dar mandato al Presidente dell'Associazione, Sig. Eugenio Sideri, affinché compia ogni atto necessario per il perfezionamento del presente deliberato, ritenendo fin da ora per rato e valido il suo operato.



Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non chiedendo più alcuno degli intervenuti la parola, alle ore 19,30 la seduta viene tolta, previa redazione, e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Eugenio Sideri)



Il Segretario
(Enrico caravita)



STATUTO
della Associazione "LADY GODIVA TEATRO - APS."

Disposizioni generali

Art. 1 - Costituzione e denominazione

L'Associazione "LADY GODIVA TEATRO - Associazione di Promozione Sociale" – costituita in data 21/03/2001, con assemblea che ne approvava il primo "Statuto" e successive modifiche, è un Ente di diritto privato non avente fine di lucro che opera principalmente nel settore della promozione della cultura e dell'arte.

L'Associazione "LADY GODIVA TEATRO" è iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n. 3103 con provvedimento della Regione Emilia – Romagna con provenienza dal Registro Provinciale di Ravenna al n. 54 del 26/02/2007.

Ai sensi degli artt. 4 e 101, terzo comma, del D.Lgs. n.117/2017, in quanto Ente del Terzo Settore, l'Associazione ha diritto all'iscrizione nell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, essendo iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Ai sensi dell'art.35 del Codice del Terzo settore muta la sua denominazione sociale in "**LADY GODIVA TEATRO - APS**", d'ora in avanti denominata "l'Associazione".

Art. 2 - Sede

L'Associazione, che ha sede in Ravenna, opera in Italia ed all'estero e può istituire, con delibera dell'organo competente, sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località nella quale è presente con la sua attività, nel rispetto del vigente regolamento.

Le variazioni di sede nel medesimo comune non necessitano di modifica statutaria. La sede legale potrà essere cambiata con delibera a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050. Tale termine può essere modificato e anche prorogato prima della sua scadenza, con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 4 - Statuto e Regolamento

L'Associazione è retta dal presente Statuto e per quanto non espressamente previsto dal Codice del Terzo Settore. Gli aspetti ulteriori di organizzazione e di svolgimento dell'attività sono disciplinati, in armonia con il presente Statuto, da un regolamento interno, la cui approvazione è demandata all'Assemblea.

Art. 5 - Finalità e scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei soci volontari e quindi ogni attività non avente carattere speculativo.

L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e gratuità delle cariche associative, con pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa svolge attività principalmente nei settori della cultura e dell'arte, dell'assistenza sociale, della beneficenza, della formazione, della promozione, e della tutela dei diritti nell'osservanza del disposto dell'art. 5 lettere d), f), g), i), j) del Codice del Terzo Settore.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro, con la precisazione che l'elencazione di cui infra è meramente indicativa e non esaustiva:

- a. creare un centro permanente di aggregazione per l'esercizio di attività teatrali di ricerca;
- b. fornire ogni forma di pubblico coinvolgimento attraverso interventi di informazione e produzione nel settore dello spettacolo, come: organizzazione di seminari, stages, festival, nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni, fino al diretto allestimento di spettacoli teatrali, musicali, video e cinematografici;
- c. fornire prestazioni professionali volontarie nei settori della cultura e dell'arte in strutture proprie o rese disponibili da terzi, con apposite convenzioni;
- d. promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriale,



- di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017;
- e. realizzare progetti di sviluppo integrati di lungo periodo, ed attuare iniziative, anche di carattere finanziario, ad essi finalizzati;
 - f. realizzare attività di formazione corsi e seminari, e attività di promozione sociale attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse;
 - g. concordare e collaborare con gli Enti Pubblici ed altri organismi, enti, movimenti, gruppi o comunità che perseguono gli stessi scopi lo svolgimento di attività culturali di una efficace programmazione territoriale per il conseguimento dei suddetti scopi.
 - h. collaborare con organismi, assegnare borse di studio nel campo in cui opera l'Associazione;
 - i. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri: l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine; la raccolta di fondi tra il pubblico via web (crowdfunding); la locazione finanziaria; l'assunzione in concessione, in comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi;
 - j. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti.

L'Associazione può svolgere ogni altra attività, anche di natura commerciale o diversa da quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali e nel rispetto dei vincoli di legge.

Per il conseguimento di tali finalità l'Associazione:

- possiede una struttura organizzativa adeguata;
- raccoglie contributi e sovvenzioni pubbliche o da privati vincolate al raggiungimento delle proprie finalità dirette a terzi.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, che comunque non possono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

L'Associazione non ha scopo di lucro: i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere ripartiti fra gli associati, neppure in forme indirette. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato a favore delle attività istituzionali sopra previste.

I Soci

Art. 6 - Ammissione

Il numero dei soci o associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione oltre alle persone fisiche anche, per il tramite dei loro rappresentanti legali, gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che ne condividono le finalità e che s'impegnano a realizzarle. Il tal caso il loro numero non potrà mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, aventi le caratteristiche previste dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore.

Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione, se persona fisica del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, se enti ogni opportuno dato identificativo anche ai fini fiscali, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'attività lavorativa o professionale svolta.

I componenti dell'Organo amministrativo, avranno dieci giorni di tempo per eventuali osservazioni, prima di deliberare sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'adesione è a tempo indeterminato e comporta il pagamento di una quota annuale fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione, da adottarsi con il voto della maggioranza dei consiglieri in carica, deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci.

Il candidato non ammesso può presentare motivato reclamo all'Assemblea che nel qual caso delibererà in punto d'ammissione a norma dell'art. 23 del Codice del Terzo Settore.

I soci si distinguono in:

a) soci Ordinari;

Sono Ordinari i soci che sostengono l'Associazione, oltre che con la quota annuale, con elargizioni straordinarie.

Per quanto infra disposto tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri, con l'esercizio del diritto di voto, e il pagamento della stessa quota sociale.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea dei soci ed eleggere gli organi dell'Associazione ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed all'approvazione del programma di attività dell'Associazione;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione, se documentate e purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- ricevere la comunicazione con l'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, consultare i libri associativi;
- approvare, annualmente, il bilancio di esercizio;
- partecipare alla vita associativa nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 8 - Doveri

I soci hanno l'obbligo di:

- osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- svolgere personalmente l'attività nell'interesse dell'Associazione, spontaneamente e gratuitamente, senza fini di lucro;
- versare la quota annuale associativa entro il primo trimestre dall'esercizio secondo l'importo, le modalità di versamento e nel termine annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
- tenere verso gli altri soci e all'esterno un comportamento improntato ad assoluta correttezza e buona fede.

Art. 9 - Cessazione della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per morte, recesso, morosità o esclusione.

Il socio che non osservi le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi, oppure in qualunque modo con il suo operato arrechi danni materiali o morali all'Associazione o non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi o non adempia, senza giustificato motivo, agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo che sia stato sentito l'interessato.

Il socio può recedere dall'Associazione, comunicando per iscritto il recesso all'Organo di amministrazione.

Il recesso e l'esclusione hanno effetto immediato, fermo restando l'obbligo del pagamento delle quote associative non corrisposte.

Il socio perde la qualifica per morosità protrattasi per oltre nove mesi dalla scadenza del termine di versamento della quota annuale e dopo la messa in mora, con delibera del Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le quote associative versate non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono vantare alcuna pretesa di carattere economico nei confronti dell'Associazione.

Art.10 - Volontari e lavoratori

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Organi sociali

Art. 11 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Generale dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo, se nominato;

A garanzia della democraticità della struttura, tutte le cariche sono elettive, oltre che non retribuite nei limiti e per gli effetti dell'art. 34, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Possono essere rimborsate le sole spese vive documentate sulla scorta di quanto previsto con apposito regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Composizione e compiti dell'Assemblea.

L'assemblea regolamentare costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ha il compito:

- approvare il bilancio d'esercizio annuale dell'Associazione e di analizzare il bilancio preventivo proposto;
- formulare gli indirizzi generali per la gestione e amministrazione dell'Associazione e decidere sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
- decidere sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
- eleggere o revocare i componenti del Consiglio Direttivo ed i Provieri.
- nominare l'Organo di controllo ed il Soggetto o la Società di revisione legale,



qualora necessario, in attuazione della vigente Legge sul Terzo Settore; assumere su proposta del Consiglio Direttivo, ogni determinazione che attenga a modifiche dello Statuto e che riguardi lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione delle attività a quel momento esistenti che dovrà avvenire nel rispetto delle norme specifiche del presente Statuto.

Art.13 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, ed è presieduta dallo stesso; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice o dal Consigliere più anziano per adesione all'Associazione e, in caso di parità da quello più anziano d'età.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, da comunicarsi ai soci con lettera, fax o e-mail o PEC, almeno otto giorni prima della data della convocazione.

I soci, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo, nel numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica fornito dal socio con esonero di responsabilità del ricevimento o della mancata lettura.

L'Assemblea è comunque regolarmente costituita, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale e che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea elettiva deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione al fine del loro rinnovo.

L'intervento dei soci in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto potrà avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea deve inoltre essere convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci con espressa indicazione delle materie all'ordine del giorno.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Ciascun socio potrà rappresentare per delega sino ad un massimo di tre soci.

Possono partecipare e votare soltanto i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare e dare atto della regolare costituzione dell'Assemblea anche nel caso di cui al comma 8 dell'art. 13 del presente Statuto (per corrispondenza o con mezzi elettronici).

Art. 15 - Votazioni in Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti all'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci intervenuti e nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti:

- sulle richieste di modifica dello Statuto e del Regolamento;
- per deliberare lo scioglimento della Associazione;
- sulla nomina del Liquidatore o dei Liquidatori;
- sulla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del presente Statuto.

Art. 16 - Verbalizzazione dell'Assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

In caso di assenza del Segretario, provvede persona appositamente nominata dall'Assemblea.



Il verbale, da conservarsi a cura del Segretario dell'Associazione, può essere consultato da tutti i soci, che hanno anche diritto di trarne copia e su specifica richiesta rivolta al Presidente.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo i cui membri sono eletti dall'Assemblea tra i soci aventi diritto al voto.

Il numero dei Consiglieri non potrà essere inferiore a cinque, ma il Consiglio Direttivo in carica, prima della scadenza del mandato triennale, potrà deliberare la variazione in aumento dei consiglieri da eleggere nel successivo triennio fino ad un massimo di undici o la riduzione fino al minimo richiesto.

Possono partecipare al Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto, con funzioni consultive, il Presidente Onorario ove nominato dal Consiglio Direttivo e coloro i quali sono chiamati, di volta in volta, dal Presidente a farne parte per dare un apporto tecnico o di esperienza su argomenti di rilievo in discussione.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci primi non eletti.

Diversamente vi provvederà la prima Assemblea utile.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere la loro iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore a norma dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di Consigliere viene meno:

- a) per recesso da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per perdita della qualità di socio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri che ne fanno parte e prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei partecipanti e può tenere le sue riunioni in audioconferenza e/o videoconferenza alle condizioni specificate nel Regolamento dell'Associazione nel qual caso dovranno essere presenti nella sede legale o nell'altro luogo indicato nell'avviso di convocazione il Presidente ed il Segretario che attesta la presenza degli altri Consiglieri in conferenza così come la loro conoscenza delle materie poste all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente o di chi lo sostituisce, con avviso scritto da comunicarsi ai Consiglieri a mezzo lettera, fax o e-mail, che ne provino l'invio come già previsto dal precedente art. 13 dello Statuto almeno sette giorni prima della data della convocazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione. Il Presidente è tenuto a procedere alla convocazione quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché dell'argomento da trattare.

Qualora sia prevista la presenza fisica dei Consiglieri non è consentita l'espressione del voto in via elettronica.

Art. 18 - Durata e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e i Consiglieri che ne fanno parte sono rieleggibili.

Esprime nel suo seno, a maggioranza dei voti, il Presidente dell'Associazione.

Su proposta del Presidente, verranno nominati dal C.D. tra i Consiglieri le seguenti cariche:

- 1) il Vicepresidente
- 2) il Segretario
- 3) il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo, su proposta del presidente, conferirà ai Consiglieri e ai soci compiti, le funzioni, gli ambiti di operatività, le deleghe e gli incarichi che avranno la durata di un anno sociale, rinnovabili.

Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività di gestione dell'Associazione, di carattere ordinario e

straordinario, rispettando gli indirizzi di ordine generale espressi dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, per essere sottoposto a delibera assembleare per l'approvazione, il bilancio d'esercizio.

Il Consiglio Direttivo predispone inoltre il bilancio di previsione, con i relativi allegati e l'eventuale

bilancio sociale, là dove previsto dalla legge.

Approva, nel rispetto delle finalità e degli scopi statuari, il programma annuale o pluriennale di attività dell'Associazione ed autorizza i rapporti con gli istituti di credito.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Segretario dovrà formare il verbale delle riunioni che sarà letto e sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 19 - Il Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri, a maggioranza dei voti, nella prima seduta convocata dal componente più anziano per adesione all'Associazione e, nel caso di parità dal più anziano d'età.

Art 20 - Funzioni del Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

Dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e sovrintende all'attività di gestione dell'Associazione.

Il Presidente esercita inoltre ogni altro potere delegatogli dal Consiglio Direttivo.

E' sostituito dal Vice Presidente in caso di sua assenza od impedimento, o dal Consigliere più anziano.

Art. 21 - Organo di controllo e Revisore legale dei conti.

L'Assemblea dell'Associazione al superamento dei limiti previsti dagli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, nominerà l'Organo di controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti ed il soggetto o la Società di revisione legale incaricato/a della Revisione legale dei conti che devono essere iscritti nell'apposito Albo Professionale, determinando la durata triennale dell'incarico ed i relativi compensi.

Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, previa convocazione, al fine di verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statuari e alla normativa vigente. I controlli sono trascritti sugli appositi libri.

Risorse economiche

Art. 22 - Il patrimonio

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è di Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

E' utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è incrementato:

- a) dalle quote sociali annuali e da liberalità;
- b) da elargizioni di soci e di terzi e da contributi pubblici o privati;
- c) da mobili, mobili registrati ed immobili pervenuti all'Associazione per effetto di donazioni o lasciti di soci o di terzi;
- d) da riserve patrimoniali costituite da accantonamenti di eventuali avanzi di gestione.

Tutti i beni mobili ed immobili sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti i soci.

L'Associazione, in armonia con le finalità statutarie, potrà ricevere erogazioni liberali in denaro o in titoli e donazioni di beni mobili ed immobili e potrà accettare anche con beneficio d'inventario lasciti testamentari.

Il Presidente previa delibera di autorizzazione del Consiglio Direttivo, compie tutti i relativi atti giuridici.



Gestione finanziaria

Art. 23 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 - Bilancio d'esercizio.

L'Associazione presenta il bilancio di esercizio annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo di ogni anno e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora si verificano particolari esigenze, previste dalla Legge, il bilancio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o entrate comunque denominate se sono nei limiti previsti dall'attuale Legge sul Terzo Settore, può essere redatto nella forma del rendiconto Finanziario per Cassa.

Il bilancio così formato una volta approvato dall'assemblea, è depositato, entro i trenta giorni successivi, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito Internet dell'Associazione o nel sito Internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, dei compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, ai Dirigenti nonché agli associati.

Art. 25 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vanno trascritti anche verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro giornale, ove del caso;
- libro degli inventari, ove del caso;
- libro cespiti, ove del caso;

Art. 26 - Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale, che vanno totalmente destinati al perseguimento dello scopo sociale

.Disposizioni generali e finali

Art. 27 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con la maggioranza prevista dall'art. 21, comma 3 del Codice Civile.

All'Assemblea compete anche la nomina di uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci. Con la stessa delibera se ne stabiliranno i poteri.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore.

Art. 29 _ Norme applicabili .

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto e negli eventuali Regolamenti interni si fa riferimento e rinvio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ed alle norme del Codice Civile.

Provinciale di Pavia

S. g. o. S. d. S.

AQUIN...
DIREZIONE
UFFICIO
Registrazione
3/15
N° 1650

Provinciale di Pavia

Provinciale di Pavia